

mandamento non abbiano a giudicare che delle semplici contravvenzioni, ossia di reati punibili originariamente con pene di polizia. Ma la cosa sta altrimenti. Secondo la legge nuova i giudici di mandamento sono abilitati a giudicare di moltissimi reati, il cui titolo originario è quello di delitto, ma per circostanze scusanti ed attenuanti meritano una pena di polizia. Che poi non sieno allontanati dai loro giudici gl'imputati, si fa chiaro quando si ponga mente che dalle sentenze de' giudici di mandamento quasi sempre si produsse appello, e gli appellanti non dubitarono di marciare assai più lunghi viaggi per condursi nel capoluogo, sede della gran Corte criminale.

A queste osservazioni vanno aggiunte tutte le altre che furono dichiarate dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, non che da altri oratori, e che io non ripeterò per non recar noia alla Camera.

Non pertanto, o signori, io debbo confessarlo, la legge che discutiamo ha un grande difetto, anzi un difetto capitale, e sapete quale è? Il capitale difetto della legge è la sua novità. Qualunque volta una nuova legislazione fu sostituita all'antica, diede luogo a clamori, a lamenti, a maledizioni; quando anche la nuova legislazione fosse il portato della più avanzata civiltà. Voglio citarne qualche esempio. Ascoltate. Nel 1774 Carlo III promulgò una legge, la quale ordinava che i giudici dovesero motivare le loro sentenze.

Grande fu il rumore che menò la Curia per questa legge, ed a calmarlo non valse un eloquente opuscolo di Filangieri. Si diceva che quella legge era un insulto al magistrato, il quale aveva diritto a proferire le sentenze, come gli oracoli proferivano i responsi. Quando in Napoli furono pubblicate le leggi francesi, lamentavano i dottori da parrucca che i nuovi Codici fossero scritti in italiano; dappoichè il maggior pregio della legge era la sua oscurità e la inaccessibilità al volgo profano. Io comprendo perchè i legisti, gli avvocati ed i causidici si mostrino retrivi, siano restii ad accettare una nuova legislazione, perocchè essi sono sino ad un certo segno costretti a disimparare una legislazione che avevano appreso.

Per la qual cosa io concludo contro l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Scocchera.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo primo.

« Art. 1. È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle provincie napoletane il Codice di procedura penale e l'organico giudiziario sanzionato dal decreto del 17 febbraio 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1° giugno 1862. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie napoletane, contemporaneamente all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario, la legge 20 novembre 1859 sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, ad eccezione degli articoli 4 e 5.

« Rimane conseguentemente abrogato l'articolo 258 della legge sull'ordinamento giudiziario per le provincie napoletane del 17 febbraio 1861. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gl'impiegati non contemplati nella legge del 20 novembre 1859 conserveranno lo stipendio di cui godono. »

ABATEMARCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Abatemarco ha facoltà di parlare.

ABATEMARCO. Io propongo un emendamento a questo articolo.

Con l'articolo 3 in cui si dice che « gl'impiegati non contemplati nella legge del 20 novembre 1859 conserveranno lo stipendio di cui godono, » si è inteso provvedere alla classe dei giudici soprannumerari, come la Commissione dichiarò nel suo rapporto.

Con ciò non credo siasi inteso pregiudicare ad altra classe di aspiranti alla magistratura, che è quella dei relatori presso il supremo Consiglio amministrativo in Napoli, i quali corrispondono agli uditori del Consiglio di Stato in Francia, col maggior privilegio di poter scegliere tra la carriera giudiziaria e l'amministrativa, perchè sostengono un difficile concorso in ambedue le materie ed hanno il doppio esercizio.

Fra essi, coloro che scelgono la via della magistratura civile, dopo un tirocinio da tre a cinque anni, giusta il decreto del 10 giugno 1852 per l'abolita Consulta di Stato, hanno il diritto a divenire giudici titolari di tribunale civile con lo stipendio di annui ducati 900, che pareggiano quasi le 4,000 lire.

Questo diritto condizionale si è già avverato per alcuni di essi che hanno oltrepassato il quinquennio, e non può essere pregiudicato.

È inoltre ad osservarsi che, quando l'onorevole Pisanelli reggeva degnamente in Napoli il Ministero di grazia e giustizia, provvide alla classe degli alunni di giurisprudenza, stabilendo che dopo tre anni fossero nominati giudici soprannumerari con lo stipendio di lire 2,000, non dovendosi, oltre un tal periodo, prestar da loro l'opera propria gratuitamente. Quindi molti che erano alunni sono già divenuti giudici soprannumerari, godono lo stipendio, e da quest'epoca cominciano a contare gli anni di servizio; mentre relatori di essi più antichi per nomina, nulla fruiscono, e sono perciò vinti da quelli per antichità di servizio, che comincia a contarsi dal godimento del soldo. Tali cose debbono pure considerarsi per una conveniente riparazione.

Confido che l'egregio signor ministro guardasigilli voglia trovar giuste queste osservazioni; epperò all'articolo in esame potrebbero aggiungersi le seguenti parole: « Si terrà conto altresì dei diritti acquistati dagli attuali relatori presso il supremo Consiglio amministrativo, a norma dei precedenti regolamenti. »

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Non credo qui necessaria alcuna aggiunta. So che vi sono in Napoli i così detti relatori presso il Consiglio amministrativo, i quali hanno il singolare privilegio di potere, dopo trascorsi non so se tre o cinque anni. . . .

ABATEMARCO. Tre anni.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. . . . scegliere se vogliono entrare nella carriera amministrativa, oppure nella giudiziaria; ma non è per essi necessaria una speciale dichiarazione nella legge.

ABATEMARCO. I relatori non hanno soldo.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Credo che la dichiarazione dell'onorevole guardasigilli possa appagare l'onorevole Abatemarco sopra ciò che ha formato oggetto del suo eccitamento.

I relatori presso il Consiglio amministrativo, che nelle provincie napoletane esercita le attribuzioni del Consiglio di Stato, sono funzionari dell'ordine amministrativo; le leggi che ivi reggono la loro posizione non vengono a soffrire il menomo mutamento. Quindi non può dubitarsi che l'attu-